

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro

E

**Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt
riconosciuta dal MIUR con DD.MM 9/5/94 -7/12/01 -24/10/08
"Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairòs"
Via Virgilio, 10- Ragusa**

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT "ISTITUTO DI GESTALT THERAPY KAIRÒS", Cod. Fisc. e P. Iva 01388980888, **riconosciuta dal MUR** (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. MM 9/5/94 – 7/12/01 – 24/10/08 (G.U. n. 266 del 13/11/08)**, con sede legale in Ragusa, Via Virgilio 10, CAP 97100, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice n° 013 in persona del Legale Rappresentante Ing. Vincenzo Corallo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt di Ragusa, d'ora in poi denominato "soggetto promotore"

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO, con sede in via Amerigo Demurtas n. 1 – 08100 Nuoro (NU), C.F. e P. IVA 01620480911, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona (CA) il 26/12/1973;

PREMESSO

*che il regolamento approvato con **D. 11.12.1998 n° 509**, recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, all'art. 2 c. 2 e all'art. 8 co. 2, prevede che gli istituti stipulino convenzioni con strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per lo svolgimento del tirocinio;*

che l'O.M. 10.12.2004 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30.12.1999 e 16.07.2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia" all'art. 3 lett. C) "Documentazione relativa la tirocinio" prescrive che gli Istituti devono inviare copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici o privati accreditati da cui risulti che l'oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto 509/98 nonché, lett. C. 2), copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di

convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini dai competenti uffici regionali del Servizio Sanitario nazionale;

che con circolare del 14.05.2006, prot. 1549, visto il parere dell'Ufficio Legislativo, il competente Ministero dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che le Scuole di Specializzazione possano stipulare convenzioni per il tirocinio in psicoterapia anche con strutture pubbliche quali enti socio-assistenziali, istituti penitenziari, municipi, comuni e province, previa trasmissione di copia delle stesse al competente Ministero affinché la Commissione tecnico-consultiva nominata ex art. 3, co. 2 e 3 D. M. 11.12.1998, verifichi la sussistenza dei requisiti richiesti;

tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il soggetto ospitante accetta che gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, dell'Istituto di Gestalt Therapy h.c.c Kairòs, svolgano 130 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore per allievo, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia.

Art. 3

Le attività di tirocinio saranno rivolte al **campo specifico della Psicoterapia**, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze psicoterapeutiche svolte dai servizi dell'Ente ospitante. In particolare si precisa che presso l'Azienda Sanitaria si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt i quali saranno accolti nel numero di due (sempre nei limiti della compatibilità con le esigenze dell'Ente ospitante) e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e delle Strutture e gli organi direttivi della Scuola.

Art. 4

I dipendenti psicoterapeuti dell'Ente ospitante, in qualità di tutor, potranno svolgere in orario di servizio attività di organizzazione e supervisione dei tirocini, utilizzando le strutture già operanti. La Scuola di Specializzazione, sede di Ragusa, in particolare nella persona del suo Direttore, si occuperà di fornire ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 5

L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio.

Art. 6

Le attività connesse alla presente convenzione non comporteranno alcun impiego di spesa da parte dell'Ente ospitante. Eventuali spese (di bollatura e registrazione) sono a carico del soggetto promotore.

Art. 7

La Scuola di Specializzazione avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e verso i terzi.

Art. 8

La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data del provvedimento di approvazione, salvo disdetta da una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza per mezzo di posta elettronica certificata.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data: _____, _____

Letto approvato e sottoscritto

per la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia della Gestalt “Istituto di Gestalt
Therapy hcc Kairos”
Il Legale Rappresentante
Ing. Vincenzo Corallo

per l’Azienda Socio Sanitaria Locale
n. 3 di Nuoro

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cannas
